Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 aprile 2017 — Azarov/Consiglio

(Causa T-247/17)

(2017/C 195/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente;

— adottare, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, determinate misure di organizzazione del procedimento, e in particolare

  — l'interrogazione del Consiglio;

  — invitare il Consiglio a pronunciarsi per iscritto o oralmente su taluni aspetti della controversia;

  — chiedere informazioni o ragguagli al Consiglio o a terzi, tra i quali la Commissione, l'EADS e l'Ucraina;

  — chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa;

— condannare il Consiglio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali

   — Nell'ambito del presente motivo il ricorrente fa valere la violazione del diritto di proprietà e la violazione del diritto alla libertà d'impresa. Egli contesta altresì il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate.

2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione

---

Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — avanti/EUIPO (avanti)

(Causa T-250/17)

(2017/C 195/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: avanti GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Bahmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «avanti» — Domanda di registrazione n. 14 646 038

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 febbraio 2017 nel procedimento R 801/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— ammettere la richiesta di registrazione di marchio presentata il 6 ottobre 2015 presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale con il numero 01464038 e pubblicare il marchio ai fini della prosecuzione del procedimento di registrazione.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

(Causa T-251/17)

(2017/C 195/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Robert Bosch GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Simply. Connected.» — Domanda di registrazione n. 14 814 057

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2017 nel procedimento R 948/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi ad esso.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 64 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
